



CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 1 – S.S. 2018/2019

La Corte Federale di Appello, composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| – Dott. Giuseppe LEOTTA | Presidente - estensore; |
| – Avv. Andrea CARANCI | Giudice componente; |
| – Avv. David AIELLO | Giudice componente; |

riunitasi il giorno 19 febbraio 2019 in Roma, nella sede della Federazione Italiana Rugby (Stadio Olimpico - Curva Nord), con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, per discutere e deliberare in ordine al reclamo presentato dalla Procura federale avverso la decisione emessa in data 15 gennaio 2019 dal Tribunale federale nell'ambito del suo procedimento n. 3/2018-2019, nei confronti del tesserato Sig. Gregorio OCELLO (in atti compiutamente generalizzato),

ha emesso la seguente

DECISIONE:

Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di giustizia, il Procuratore federale impugnava la decisione numero 3 - S.S. 2018/2019, emessa in data 15 gennaio 2019 dal Tribunale federale con la quale, in relazione alla incolpazione disciplinare ex articoli 20 e 21 R.G. nei confronti dell'odierno intimato, il Giudice di prime cure lo assolveva, ritenendo insussistenti i profili di responsabilità a lui ascritti.

Con l'odierno reclamo, il Procuratore federale impugnava la decisione di primo grado chiedendone la riforma, con conseguente condanna del tesserato OCELLO alla sanzione di sei mesi di interdizione per le contestazioni disciplinari a lui mosse.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Procura federale reclamante deduceva una serie di motivi di appello (che di seguito si sintetizzano), relativi alla affermata carenza di motivazione, ovvero di contraddittorietà o illogicità della stessa.

In particolare, la Procura lamentava che il Tribunale non avesse motivato sulla circostanza (affermata nella decisione impugnata) che non fosse stata raggiunta piena prova dei fatti, nonostante vi fossero dichiarazioni di testimoni diretti della vicenda che confermavano pienamente la narrazione della denunciante.

Stigmatizzava inoltre la circostanza che il Tribunale federale avesse fatto riferimento a istituti giuridici, quale quello della scriminante per provocazione, estranei all'ordinamento disciplinare sportivo e che avesse affermato di voler applicare principi della procedura penale (pur in presenza della regola di cui all'art. 40 R.G., che impone invece l'applicazione al processo disciplinare delle regole del processo civile) senza nemmeno applicarle correttamente, avendo disconosciuto il valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie dell'esponente, non fornendo adeguata motivazione e senza ugualmente motivare sullo svilimento delle dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti.

Deduceva ancora profili di inammissibilità, irrilevanza e inconferenza delle dichiarazioni allegare alle difese dell'OCELLO, e a lui favorevoli.

Prima della celebrazione dell'udienza, il Sig. OCELLO – tramite il proprio difensore di fiducia - faceva pervenire un'ampia e argomentata memoria difensiva, con la quale contestava le affermazioni e le richieste del reclamante.

In sintesi, l'intimato deduceva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.: la difesa, sulla base del disposto dell'art. 40 R.G., affermava che tutte le previsioni del codice di rito civile devono applicarsi al processo disciplinare sportivo, con la conseguenza che nel caso di specie, non essendo il reclamo sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (poiché la Procura non avrebbe indicato le parti della decisione di cui si chiede la modifica e non avrebbe specificato quale modifica è



CORTE FEDERALE D'APPELLO

richiesta), dovrebbe ritenersi il reclamo inammissibile, anche perché non vi sarebbe una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c..

Nel merito, chiedeva di rigettare il reclamo, ritenendo sufficientemente e correttamente motivata la decisione di primo grado, che rispecchiava l'effettivo svolgersi dei fatti, che avevano in realtà visto l'esponente FERRECCIO offendere l'OCELLO, e non il contrario.

Contestava ancora i contenuti del reclamo di parte avversa, ritenendo che agli atti non vi fosse prova della verifica dei fatti contestati, che non si potesse basare la decisione su quanto affermato dalla sola parte offesa, che le dichiarazioni difensive riportate dall'incolpato dovessero essere valutate al pari di tutte le altre. Riteneva infine abnorme la richiesta di pena del reclamante, anche in relazione a precedenti decisioni di primo e secondo grado degli organi di giustizia federale.

All'udienza del 19 febbraio 2019, le parti concludevano come da verbale e la Corte decideva dando contestuale lettura del dispositivo, fissando termine per il deposito della motivazione in dieci giorni, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Regolamento di giustizia.

Motivi della decisione

Il reclamo della Procura federale appare parzialmente fondato, e va quindi accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposti.

Preliminarmente, questa Corte ritiene che il reclamo proposto dal Procuratore federale sia ammissibile.

Occorre tenere presente, a questo proposito, quanto sancito dall'art. 40, comma 6, del R.G.. La norma dispone che *“Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Ora, dalla lettura della norma citata si comprende chiaramente e senza possibilità di equivoci che al procedimento disciplinare sportivo non devono applicarsi, come se si trattasse di un



CORTE FEDERALE D'APPELLO

procedimento analogo a quello davanti al giudice civile, tutte le regole del codice di procedura civile; al contrario, soltanto quando il giudice sportivo o federale si trovi davanti a una evidente carenza della normativa disciplinare sportiva, potrà fare applicazione dei “*principi*” e delle “*norme generali*” del processo civile.

Nel caso di specie, appare perciò inconferente il richiamo operato dalla difesa dell'OCELLO all'applicazione diretta e completa degli articoli 342, 348 bis e 348 ter c.p.c..

Nel caso che qui ci occupa, in applicazione dei principi e delle norme generali del processo civile, non essendovi una precisa indicazione dei requisiti del reclamo, appare assolutamente sufficiente, ai fini della sua ammissibilità, che il reclamo contenga una censura motivata della decisione di primo grado e che ne chieda la riforma, totale o parziale.

Questi elementi sono correttamente contenuti nel reclamo odierno, che chiede la riforma della decisione di primo grado, indicandola e indicandone i passaggi logico-motivazionali censurati, che motiva sulle censure e sulle richieste e che chiede espressamente di modificare la decisione con una condanna a una sanzione specifica.


Per questi motivi, il reclamo deve ritenersi ammissibile.

Entrando nel merito dell'impugnazione, la stessa deve ritenersi parzialmente fondata e da accogliere nei seguenti termini, con conseguente riforma della decisione di primo grado.

Il reclamante censura la motivazione del Tribunale federale in ordine alla valutazione degli elementi di prova portati al suo esame.

Effettivamente, la valutazione del compendio probatorio operata dal Tribunale non appare condivisibile in quanto viziata da carenza ed erroneità della motivazione.

La Procura federale ha contestato al Sig. OCELLO di aver violato gli articoli 20 (“*Doveri generali*”, genericamente indicato) e 21 (“*Dichiarazioni lesive*”) – con le aggravanti (anche queste solo genericamente indicate) dell'art. 10, lettere a) e c) – R.G., avendo aggredito verbalmente e offeso la tesserata Monica FERRECCIO, pronunciando ripetutamente contro di lei le frasi riportate nel capo di incolpazione, a cui si rinvia.





CORTE FEDERALE D'APPELLO

Ad avviso del Tribunale federale, l'impianto probatorio *“non è sufficiente a raggiungere la piena prova della commissione, da parte dell'incolpato, dei fatti addebitatigli, in quanto si basa, sostanzialmente, sulle sole dichiarazioni scritte della persona offesa nonché di due testimoni, dalle quali emergerebbe una condotta, quella dell'Ocello, immotivatamente e deliberatamente offensiva”*. Secondo il Giudice di prime cure dovrebbe aversi *“pari riguardo alla memoria difensiva dell'odierno incolpato, nonché alle dichiarazioni testimoniali a suo favore prodotte in atti”* e questo complessivo quadro farebbe emergere *“pregressi dissapori”* tra i due attori della vicenda, contribuendo a *“depotenziare l'oggettività della denuncia della Ferreccio, tanto più che, contrariamente a quanto affermato dalla denunciante, è indimostrata l'abitudine di comportamenti offensivi dell'Ocello”*.

Nel corpo della motivazione, poi, ritenendo invece provata la circostanza (riferita in dichiarazioni allegate dall'incolpato alla propria memoria difensiva nel giudizio di primo grado) della provocazione della FERRECCIO mediante *“affermazioni sprezzanti e ingiuriose”*, il Tribunale argomenta diffusamente sulla scriminante della provocazione prevista nell'ordinamento penalistico in tema di ingiuria e diffamazione.

Conclude nel senso che, *“non essendo possibile risalire con certezza a chi, tra i due soggetti dell'alterco, abbia fornito lo spunto per lo scontro verbale e né, tantomeno, essendo stata raggiunta piena prova dell'esternazione, da parte dell'Ocello, di espressioni gravemente infamanti, in virtù del principio processual-penalistico del favor rei, cui è parimenti improntato il procedimento disciplinare federale”* debba essere disposta l'assoluzione dell'incolpato.

La motivazione del Tribunale, come detto, appare carente, incompleta ed erronea.

L'unico elemento sul quale questa Corte ritiene di concordare con il Giudice di primo grado consiste nell'attribuire, in astratto, pari valenza probatoria alle affermazioni accusatorie e a quelle difensive, così come alle dichiarazioni di terzi riportate dalla denunciante e dall'incolpato, salvo poi sottoporle ovviamente al necessario vaglio giudiziale di attendibilità e concreta utilizzabilità a fini decisori.

A disposizione del giudicante per la ricostruzione del fatto vi sono l'esposto della FERRECCIO, con le dichiarazioni (da essa fatte avere) della Signora Gabriella MOCHI e del



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Sig. David CAPOBIANCO, e la memoria difensiva del Sig. OCELLO, con allegate le dichiarazioni dei Signori Simone OLLEIA e Matteo TESTA.

Questi sono gli unici atti, acquisiti al procedimento, che riferiscono dei fatti avvenuti in data 13 maggio 2018.

Non rilevano nella ricostruzione dei fatti le altre dichiarazioni allegate dalla difesa, che riportano solo generali attestazioni di stima per l'incolpato. Tali atti, unitamente agli altri documenti allegati alla memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado dalla difesa, potrebbero avere valore esclusivamente ai fini della concessione di circostanze attenuanti ovvero nella quantificazione in concreto della sanzione.

Tornando alle dichiarazioni relative ai fatti, occorre in primo luogo considerare che, nel corso del procedimento, non è emerso alcun elemento per ritenere false o inattendibili le dichiarazioni di MOCHI, CAPOBIANCO, OLLEIA e TESTA.

Non emerge infatti alcun elemento di dissidio, dissapore, conflitto di interessi o cointeressenza di costoro con FERRECCIO od OCELLO, che possa incidere sulla attendibilità intrinseca dei testimoni diretti dei fatti.

È evidente pertanto che di tutte e quattro queste dichiarazioni dovrà tenersi conto, a differenza di quanto fatto dal Tribunale, che ha invece omesso di valutare le dichiarazioni di MOCHI e CAPOBIANCO senza alcuna motivazione sul punto, ritenendo invece attendibili e rilevanti le dichiarazioni di OLLEIA e TESTA sulla circostanza delle frasi "*sprezzanti e ingiuriose*" che sarebbero state rivolte da FERRECCIO a OCELLO.

Già sul punto, pertanto, la decisione impugnata appare viziata in maniera rilevante.

Tornando alla ricostruzione dei fatti, la FERRECCIO ha riferito nel suo esposto di essere stata immotivatamente e ripetutamente offesa e minacciata da OCELLO con espressioni quali "*falsa, stronza, troia, mo' te metto le mani addosso*"; ha narrato che tali frasi le sarebbero state rivolte in più episodi a breve distanza temporale e che i fatti sarebbero avvenuti presso i campi da gioco della Nuova Rugby Roma, tra la sala terzo tempo e le immediate vicinanze; ha riferito che i fatti si sarebbero svolti anche davanti ai bambini impegnati quel giorno nelle gare



CORTE FEDERALE D'APPELLO

e che ai fatti avrebbero parzialmente assistito la Signora MOCHI e i Signori CAPOBIANCO, TASSINARI e OLLEIA (nell'esposto indicato erroneamente come OLEIA).

Il racconto della denunciante riceve parziali e molteplici conferme dalle altre dichiarazioni in atti:

- MOCHI conferma di aver sentito OCELLO inveire contro FERRECCIO definendola “*stronza*” e dicendo che se non ci fossero state altre persone le avrebbe messo le mani addosso. Conferma altresì che i fatti sono avvenuti nel corso del terzo tempo, in presenza dei piccoli giocatori e che la scena è stata “*scioccante (...) imbarazzante e plateale*”. Non riferisce di risposte od offese della FERRECCIO verso l'OCELLO;
- CAPOBIANCO conferma di aver sentito OCELLO rivolgersi alla FERRECCIO definendola “*falsa*”; poco dopo OCELLO, nel frattempo allontanatosi e poi ritornato sul luogo, avrebbe invectivo contro la donna definendola “*stronza, brutta stronza*” e dicendole “*ringrazia Dio che sei una donna altrimenti ti avrei messo le mani addosso*”; l'avrebbe infine seguita mentre lei lasciava il posto continuando a inveire “*con rabbia e aggressività*”. Conferma che i fatti sono avvenuti nel corso del terzo tempo, alla presenza dei bambini che stavano mangiando. Non riferisce di risposte od offese della FERRECCIO verso l'OCELLO;
- OLLEIA riferisce di aver sentito uno scambio tra i due, che a suo dire “*hanno alzato un po' i toni, ma non hanno usato parole forti*”: in particolare OCELLO diceva alla FERRECCIO di allontanarsi e di ringraziare che fosse una donna, mentre lei ribatteva che OCELLO aveva “*disturbi mentali*”. Confermava che i fatti si erano svolti nei pressi della mensa e che lui è intervenuto a separare i due;
- TESTA riferisce di aver sentito uno scambio di battute tra i due, vicino al campo di gioco, senza la presenza dei bambini e ricorda di aver sentito la donna dire una frase del tipo “*non vali niente, sei un incapace*” e l'uomo rispondere “*ringrazia Dio che sei una donna*”. Afferma che tale evento è avvenuto quando alcune squadre avevano già preso



CORTE FEDERALE D'APPELLO

parte al terzo tempo, ma non è chiaro il momento esatto di verifica dei fatti riferiti.

Valutate tali dichiarazioni nel loro complesso, si deve anzitutto considerare che la circostanza che i fatti riferiti dai quattro testimoni diretti siano riportati in maniera diversa e parziale non incide sulla loro credibilità; al contrario, è considerazione diffusa e pacifica (anche in giurisprudenza) che versioni dei fatti rese specularmente da persone diverse siano indice di preordinazione e coordinamento tra i testi e di scarsa sincerità della narrazione. Nel nostro caso, invece, è ragionevole pensare che i testi abbiano ciascuno assistito a una parte dei fatti, che appaiono essersi svolti in almeno tre episodi successivi: questa circostanza è riferita dalla FERRECCIO e confermata sia dalle dichiarazioni di CAPOBIANCO che da quelle di TESTA (che sembra riferirsi a frasi e luoghi diversi da quelli narrati da MOCHI e OLLEIA). Considerata l'attendibilità dei testimoni diretti, come sopra evidenziata, occorre sottolineare che appaiono riscontrate diverse affermazioni lesive rilevanti ai nostri fini, rivolte dall'intimato alla denunciante: si tratta delle parole "*stronza, brutta stronza, falsa*" (riferite da MOCHI e CAPOBIANCO), nonché delle frasi minacciose e sessiste relative al fatto che se non fosse stata donna, OCELLO le avrebbe messo le mani addosso (riferite da tutti e quattro i dichiaranti).

Sul punto, la prova della verifica dei fatti contestati deve ritenersi sufficiente, mentre l'unica affermazione offensiva riportata nell'inculpazione che non ha avuto alcun riscontro riguarda l'appellativo "*troia*", effettivamente non riferito da alcuno dei testi diretti.

Rimane da valutare il contenuto delle affermazioni difensive di cui alla memoria presentata davanti al Tribunale.

In quell'atto, la difesa tecnica (non direttamente l'inculpato, che non ha reso tali dichiarazioni nel corso del procedimento) procede a una ricostruzione del rapporto pregresso tra OCELLO e FERRECCIA e riporta frasi offensive asseritamente pronunciate dalla FERRECCIA in occasione dei fatti oggetto di inculpazione, che avrebbero determinato la reazione dell'intimato. Tuttavia, tale ricostruzione appare semplicemente affermata a scopo



CORTE FEDERALE D'APPELLO

difensivo, senza che in atti vi sia alcun elemento di sia pur minimo riscontro; con la conseguenza che le circostanze riportate non possono in alcun modo essere ritenute provate e quindi rilevare a fini probatori e decisionali.

Ha errato pertanto il Tribunale quando, apoditticamente e senza motivare sul punto, ha ritenuto che fossero provati *“pregressi dissapori causati da una divergenza di vedute circa la gestione sportiva del figlio della Ferreccio da parte dello stesso Ocelli”* e tale elemento – come detto, non confermato in alcun modo dagli atti del procedimento, ma solo affermato dalla difesa - vizia conseguentemente la decisione.

Rimane infine da valutare la circostanza che due dei testi diretti, OLLEIA e TESTA, abbiano riferito di frasi offensive rivolte da FERRECCIA a OCELLO.

Deve anzitutto rilevarsi che non risulta che per tali affermazioni, emerse dagli atti e certamente valutabili a fini disciplinari, la Procura federale abbia intrapreso iniziative di sua competenza, che tuttavia potrebbero comunque essere opportunamente in corso o essere state altrettanto opportunamente programmate dall'ufficio inquirente.

Certamente, non essendo oggetto di contestazione nel presente procedimento, tali affermazioni possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte solo ai fini dell'incidenza sulla responsabilità disciplinare dell'incolpato OCELLO.

Da questo punto di vista, il comportamento della FERRECCIO non può in alcun modo rilevare al fine di scriminare l'illecito disciplinare contestato, per la semplice ragione che l'ordinamento disciplinare della Federazione non prevede scriminanti.

Ora, è vero che l'art. 40 R.G., sopra ricordato, rimanda alle regole generali del processo civile per quanto non disciplinato dal regolamento federale, ma è anche vero che, essendo in concreto il giudizio disciplinare federale costruito sulla falsariga del processo penale e con l'ampio utilizzo di istituti che sono sconosciuti al processo civile (e mutuati, appunto dal processo penale), non è scorretto in tali casi ricorrere ai principi generali del diritto e della procedura penale per integrare le regole disciplinari incompiute. Questo però può farsi



CORTE FEDERALE D'APPELLO

quando un istituto o uno strumento giuridico, di derivazione penalistica, sia previsto ma non compiutamente regolato nelle norme disciplinari.

Nel caso delle scriminanti, invece, non vi è alcuna previsione nel Regolamento di giustizia della Federazione e ciò deve far ritenere che il legislatore federale abbia ritenuto di escludere in radice la rilevanza di esimenti nel procedimento disciplinare.

Sembra impossibile, pertanto, fare sforzi interpretativi – come sembra al contrario avvenuto nella decisione oggi impugnata – per estendere al procedimento disciplinare un istituto penalistico nemmeno citato nel Regolamento di giustizia sportiva.

Anche su questo punto, la motivazione della decisione di primo grado appare viziata e da riformare.

Il comportamento della FERRECCIO potrebbe rilevare solo a fini di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), R.G. ove fosse provato che sia stato tenuto prima del comportamento dell'OCELLO, determinandone il successivo e conseguente stato d'ira; ma dagli atti non è dato desumere tale dato temporale, non risultando in maniera chiara che le frasi della denunciante siano state pronunciate prima di quelle dell'incolpato.

In conclusione, dalla corretta valutazione degli atti di causa appare possibile ritenere provata la commissione del fatto storico da parte dell'OCELLO di aver rivolto frasi offensive, minacciose e comunque lesive nei confronti della FERRECCIO, nei termini sopra delineati.

Occorre ora inquadrare tale fatto nell'ambito delle previsioni disciplinari contenute nel Regolamento di giustizia sportiva.

A tale proposito, appare possibile qualificare il fatto nell'ambito della previsione dell'articolo 21 R.G., che vieta *“ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale”* (comma 1), sanzionando la violazione di tale divieto con l'interdizione da un mese a tre anni (comma 2).



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Infatti, è evidente che OCELLO abbia espresso in luogo pubblico e alla presenza di svariate persone giudizi certamente lesivi della reputazione e della dignità della tesserata FERRECCIO, con offese e minacce sessiste.

Se il fatto può concretamente essere qualificato ai sensi dell'art. 21, non sembra possibile applicare anche la fattispecie dell'art. 20 R.G., pure contestata dalla Procura.

Infatti, quella norma rappresenta una clausola generale, che impone il rispetto dei "*principi di lealtà, correttezza e probità*", utilizzabile per tutti i comportamenti contrari a tali principi che non siano espressamente regolati da previsioni specifiche. Al contrario, se si ritenesse il concorso formale di norme, si arriverebbe a una forzata duplicazione di responsabilità per il medesimo fatto.

In realtà le due norme citate (articoli 20 e 21) tutelano di fatto principi omogenei, la prima con una clausola generale, la seconda con una previsione speciale, con la conseguenza che applicando la norma speciale non appare applicabile anche quella generale.

La Procura ha contestato all'incoltato anche due circostanze aggravanti, quelle dell'art. 10 lettere a) e c) R.G., ma lo ha fatto in maniera del tutto generica e tale da rendere impossibile la comprensione della contestazione.

Non è dato comprendere in che cosa si concretizzi l'abuso di poteri (quali?) o la violazione di doveri (quali?) e se rilevino entrambi o uno solo dei due elementi. Allo stesso modo, non si comprende quali siano i "*motivi futili*" alla base dell'azione contestata, anche perché dagli atti i motivi del comportamento dell'OCELLO non sono risultati provati per nulla.

Pertanto, il fatto deve essere valutato, e conseguentemente sanzionato, ai sensi del solo art. 21 R.G.S., che sostanzialmente assorbe la contestazione dell'art. 20, ed escluse le aggravanti contestate e risultate genericamente indicate e non provate.

Appare pertanto sussistente la responsabilità dell'intimato per violazione dell'art. 21 del Regolamento di giustizia della F.I.R.

La Corte ritiene, in conclusione, che la decisione reclamata vada riformata e che l'incoltato Gregorio OCELLO debba essere considerato responsabile – nei limiti di cui sopra –



CORTE FEDERALE D'APPELLO

dell'illecito disciplinare ascrittogli e debba essergli, per questo, irrogata la sanzione dell'interdizione; quanto alla misura della sanzione, appare congruo comminarla nella misura minima di un mese, tenuto conto delle concrete modalità di verifica dell'evento e del complessivo percorso professionale dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 21 R.G.S., dichiara la responsabilità disciplinare di Ocello Gregorio e gli applica la sanzione di un mese di interdizione.

Fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2019

Il Segretario
Sig.ra Barbara Zicchi

Il Presidente
Dott. Giuseppe Leotta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 27/02/2019

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it